



ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno ventidue del
mese di settembre (22.09.1989).

In Spresiano, nella Sala Consiliare del Municipio, piazza Ri-
go, n.1.

Registrato a CONEGLIANO

Il 27-09-1989

Avanti a me dottor GIUSEPPE FERRETTO. Notaio in Conegliano,
iscritto nel ruolo del distretto notarile di Treviso, sono
comparsi i signori:

N. 1082 Serie T°

Esatto L. 1.960.300

- FAVA GIUSEPPE, nato a Spresiano (TV) il 28 settembre
1941, ivi residente, piazza San Giovanni, n. 3, im-
piegato;

il quale interviene nel presente atto nella sua veste di
Presidente del Consorzio fra i comuni di Arcade, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana, per
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, denominato
"PRIULA", con sede in SPRESIANO (TV), presso il Municipio,

Codice Fiscale: 94009290266;

autorizzato al presente atto in forza dei poteri ad esso
conferiti dall'Assemblea Consortile del Consorzio predetto,
con deliberazione in data 14 luglio 1989, n.18, pervenuta al
Comitato di Controllo, Sezione di Treviso, in data 28 luglio
1989, n.30156, e divenuta esecutiva ai sensi degli artt.59 e

60 della Legge 10.2.1953 n.62, in data 18 agosto 1989.

2

- POMODORO dr.PIETRO, nato a Cesarò (ME) l'1 gennaio 1940, domiciliato a Pregnana Milanese (MI), via Monviso, n.39, dirigente industriale;

il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società "SEGESTA GESTIONI PER L'AMBIENTE FIAT-LYONNAISE S.p.A.",

con sede in TORINO, corso Ferrucci, n.112, col capitale sociale di Lire 2.000.000.000.= ----- iscritta al n.3776/88

Registro Società presso il Tribunale di Torino;

autorizzato al presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società suddetta con deliberazione in data 29 luglio 1988.

Signori comparenti, cittadini italiani e di nazionalità italiana i rispettivi enti, come essi dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo i quali, fatta espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni, in ciò d'accordo fra loro e con il mio consenso, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Viene costituita tra il Consorzio "PRIULA", con sede in Spresiano (TV), e la Società "SEGESTA GESTIONI PER L'AMBIENTE FIAT-LYONNAISE S.p.A.", con sede in Torino, come sopra rispettivamente rappresentati, una Società per Azioni denominata:

"CONTARINA S.p.A."

3

ART.2 - La Società ha sede in SPRESIANO (TV). piazza Rigo, n.

63.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, modificare e sopprimere rappresentanze e dipendenze in genere, agenzie ed uffici, in tutto il territorio dello Stato.

ART.3 - Oggetto della Società è quello previsto all'art.2 dello statuto sociale che, composto da n.29 articoli, previo esame ed approvazione dei componenti e sottoscrizione degli stessi e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per espressa volontà dei componenti medesimi.

ART.4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART.5 - Il capitale sociale è fissato in Lire 200.000.000 (duecentomilioni), ed è rappresentato da n. 2.000 (duemila) Azioni del valore nominale di Lire 100.000 (centomila) ciascuna.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro contante dai soci nella seguente misura:

- Consorzio "PRIULA", con sede in Spresiano: n. 1.020 (milleventi) Azioni da nominali Lire 100.000 (centomila) ciascuna, pari a complessive Lire 102.000.000 (centoduemilioni); corrispondenti al 51% dell'intero capitale sociale.
- Società "SEGESTA GESTIONI PER L'AMBIENTE FIAT-LYONNAISE

6
S.p.A.", con sede in Torino: n. 980 (novecentottanta) Azio-
ni da nominali Lire 100.000 (centomila) ciascuna, pari a
complessive Lire 98.000.000 (novantottomilioni), corrispon-
denti al 49% dell'intero capitale sociale.

Le Azioni sono di due categorie "A" e "B".

Le Azioni di tipo "A" possono essere sottoscritte e possedu-
te unicamente da Enti Pubblici territoriali e/o loro Consor-
zi; le stesse dovranno rappresentare NON MENO del 51% (cin-
quantuno per cento) del capitale sociale.

Le Azioni di tipo "B" possono essere sottoscritte e posse-
dute unicamente da soggetti privati;

le stesse dovranno rappresentare NON PIU' del 49% (quaranta-
nove per cento) del capitale sociale.

Le Azioni di tipo "A" e "B" godono degli stessi diritti,
salvo quanto previsto agli artt.16 e 25 dello Statuto Socia-
le sopra citato.

Si dà atto che del suddetto capitale sociale sono stati
versati i 3/10 (tre decimi) a norma di Legge, come risulta
dalla ricevuta in data 22 settembre 1989, n.1706, rilasciata
dalla "Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana", Filiale
di Spresiano, che in copia da me Notaio certificata conforme
in data odierna, al n. 32.868 di rep., viene allegata al
presente atto sotto la lettera B), omessane la lettura per
espressa volontà dei componenti.

ART.6 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di

*Giuseppe Carlo
Pomilio*

*Giuseppe Carlo
Pomilio*



ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1990

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio, con il conto profitti e perdite, da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci:

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:


- una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) verrà assegnata alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- l'utile residuo verrà assegnato ai soci in proporzione alle Azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

ART.7 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri.

La nomina di quattro dei suddetti membri sarà effettuata dall'Assemblea, su designazione dei soci titolari di Azioni di tipo "A";

i detti membri dovranno essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art.16 del succitato statuto sociale;

in nessun caso potranno essere nominati Amministratori membri degli Organi Rappresentativi degli Enti Pubblici soci della società.



Luigi...
...

...
...

La nomina degli altri tre membri sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci titolari di Azioni di tipo "B", i detti membri dovranno essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art.16 del succitato statuto sociale.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinunzia, revoca o decadenza dei suddetti amministratori.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra i Consiglieri designati dai soci titolari di Azioni di tipo "A".

L'Amministratore Delegato è eletto tra i Consiglieri designati dai soci titolari di Azioni di tipo "B".

In sede di costituzione e facendo atto di Assemblea Ordinaria, vengono nominati quali componenti il Consiglio di Amministrazione, i signori:

- MARIO ing.MASSIMO, nato a Comelico Superiore (BL) il 21 aprile 1946, residente a Conegliano, via Parrilla, n.6, professionista.

- BENEDETTI ing.ALBERTO, nato a Treviso l'8 aprile 1940, ivi residente, via Olivi. n.15. professionista.

- CALLEGARI geom.ALESSANDRO, nato a Trevignano (TV) il 15

giugno 1930, residente a Spresiano (TV), via Montello, n.40,
professionista.

- PAVAN rag.ROMANO, nato a Povegliano (TV) il 17 luglio
1936, ivi residente, via Molinella, n.50, impiegato;

- SARTI ing.MARIO, nato a Cervia (RA) il 15 marzo 1933, re-
sidente a Milano, via Sapri, n.43, dirigente industriale;

- VALDINOCI ing.GIOVANNI, nato a Milano il 22 aprile 1940,
residente a Torino, via Lessona, n.11, dirigente industriale;

- ZOCCHI dott.MAURIZIO, nato a Milano il 25 giugno 1944,
residente a Rho (MI), via P.Togliatti, n.53, dirigente industriale;

i primi quattro nominati dal Consorzio "PRIULA", quale socio
titolare di Azioni di tipo "A", giusta deliberazione del-
l'Assemblea Consortile del Consorzio predetto, in data 14
luglio 1989, n.19, pervenuta al Comitato di Controllo, Se-
zione di Treviso, in data 28 luglio 1989, n.30157, e divenu-
ta esecutiva per decorrenza dei termini, in data 18 agosto
1989;

gli ultimi tre nominati dalla società "SEGESTA GESTIONI PER
L'AMBIENTE FIAT-LYONNAISE S.p.A." con sede in Torino, quale
socio titolare di Azioni di tipo "B".

Al Consiglio di Amministrazione spetteranno tutti i poteri
previsti dallo Statuto Sociale allegato.

Seduta stante i suddetti componenti il Consiglio di Ammini-
strazione nominano quale Presidente il signor MARIO ing.

MASSIMO e quale Amministratore delegato il signor SARTI ing.
MARIO, sopra citati.

Viene inoltre nominato il Collegio Sindacale, composto da
tre Sindaci effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un
Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente viene effettuata
dall'Assemblea su designazione dei soci titolari di Azioni
di tipo "A";

la nomina dell'altro Sindaco Effettivo e dell'altro Sindaco
Supplente viene effettuata dall'Assemblea su designazione
dei soci titolari di Azioni di tipo "B".

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte,
rinuncia, revoca o decadenza dei suddetti Sindaci.

Detto Collegio Sindacale è nominato nelle persone dei si-
gnori:

- BAGGIO dr.TARCISIO, nato a San Martino di Lupari (PD) il
15 maggio 1945, residente a Ponzano Veneto (TV), via Batti-
sti, n.2, professionista - Presidente.

- MUNEROTTO dr.ITALO, nato a Susegana (TV) il 6 ottobre
1935, ivi residente, via Mercatelli, n.22/a, professionista;

Sindaco Effettivo.

- FEDEL rag.GIORGIO, nato a Milano il 14 luglio 1936, resi-
dente a Treviso, via Montenero, n.12, professionista -;

Sindaco Supplente.

9
- PANERO geom.WALTER, nato a Salmour (CN) il 2 ottobre 1950,
residente a Vinovo (TO), Villaggio Dega, viale Piemonte, 22, dirigente industriale;


Sindaco Effettivo.

- PIAZZA dr.GIORGIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 5 novembre 1937, residente a Marentino (TO), via Roma, n.56, impiegato; - Sindaco Supplente -:

i primi tre nominati dal Consorzio "PRIULA", quale socio titolare di Azioni di tipo "A", giusta deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio predetto, in data 25 luglio 1989, n.23. pervenuta al Comitato di Controllo, Sezione di Treviso, in data 28 luglio 1989, n.30160, e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, in data 18 agosto 1989;

gli ultimi due nominati dalla società "SEGESTA GESTIONI PER L'AMBIENTE FIAT-LYONNAISE S.p.A." con sede in Torino, quale socio titolare di Azioni di tipo "B".

ART.8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor MARIO ing.MASSIMO, viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione, nonchè a ritirare, a suo tempo dalla "Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana", Filiale di Spresiano, i tre decimi del capitale sociale ivi versati, sollevando da responsabilità l'Istituto pagatore.



ART.9 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto, si fa espresso riferimento alle norme previste dalle Leggi speciali in materia di Società per Azioni.

ART.10 - Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della Società, e sono quantificabili presumibilmente in Lire 15.000.000.= (quindicimilioni).

Richiesto

io Notaio ho ricevuto l'atto presente del quale ho dato lettura ai signori comparenti che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.

E' dattiloscritto tutto da persona di mia fiducia su di tre fogli per nove intere facciate e fin qui della decima.

Giuseppe Fenu
Pomboro Pietro
Giuseppe Fenu



Lovadina di Spresiano, 16 giugno 2006

A richiesta del socio si annota che in data odierna la società Impregilo International Infrastructures N.V., con sede in Strawinskylaan 1205 – Amsterdam (NL), iscritta al registro delle imprese di Amsterdam n. 34116795 e codice fiscale olandese 8101.06.437 ha trasferito, mediante girata azionaria autenticata dalla Banca Intesa SpA, centro imprese Montebelluna - 823 del certificato azionario n. 2, la piena proprietà di n. 14.700 (quattordicimilasettecento) azioni di categoria "B", ex articolo 6 dello statuto sociale, del valore nominale di Euro 60,00 (sessantavirgolazerozero) ciascuna, godimento regolare, per complessivi nominali Euro 882.000,00 (ottocentottantaduemilavirgolazerozero) della società Contarina S.p.A., con sede in Lovadina di Spresiano (TV), via Vittorio Veneto n. 6, al Consorzio Intercomunale Priula, con sede in Fontane di Villorba (TV), via Donatori del sangue n. 1, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso 94009290266.

Si prende atto pertanto che a seguito della suddetta operazione il "Consorzio Intercomunale Priula" è diventato socio unico della società "CONTARINA S.P.A.", titolare del 100% del capitale sociale di Euro 1.800.000,00, composto da n. 30.000,00 azioni del valore nominale di Euro 60,00 ciascuna, interamente sottoscritto e versato,


Situazione certificati azionari

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA

(Azioni di tipo "A"): Certificato n. 1 per n. 15.300 azioni da nominali Euro 60,00 ciascuna pari a Euro 918.000,00;

(Azioni di tipo "B"): Certificato n. 2 per n. 14.700 azioni da nominali Euro 60,00 ciascuna pari a Euro 882.000,00.

Un Sindaco



Il Presidente del C.d.A.



Repertorio n.68169

Raccolta n.20763

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti nove.

REGISTRATO

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n. 1.

A TREVISO

Innanzi a me, dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il

In Via Telematica

Collegio Notarile di Treviso, sono personalmente comparsi i signori:

IL 27/12/2007.....

ZAMBERLAN Antonio, nato a Villorba (TV) il 30 agosto 1953, domici-

AL N. 26265 Serie 11

liato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di interveni-

Complessivi € 899,00

re al presente atto nella propria qualità di presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante, con i poteri di cui al vigente

Iscritto al Registro delle

statuto sociale, alla delibera assembleare ordinaria del 20 (venti)

Imprese di TREVISO

novembre 2007 (duemilasette) autorizzativa, a norma dell'articolo 11

IL 31/12/2007.....

(undici) del vigente statuto sociale, della operazione sul capitale di

cui in seguito e alla delibera del consiglio di amministrazione del 20

(venti) novembre 2007 (duemilasette) , della società:

"CONTARINA S.p.A." con unico socio, con sede in Spresiano (TV),

Frazione Lovadina, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale di Euro

1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) interamente versato, codi-


ce fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso:

02196020263, numero R.E.A. 194428, iscritta all'Albo Nazionale dei

Gestori Ambientali con il n. VE/000103, soggetta alla attività di dire-

zione e coordinamento dell'unico socio, Ente di diritto italiano "CON-

SORZIO INTERCOMUNALE PRIULA", del quale in seguito;



FIER Roberto, nato a Nervesa della Battaglia (TV) il 29 novembre 1947, domiciliato per la carica ove appresso indicato,

e

CONTO' Paolo, nato a Treviso (TV) il 4 settembre 1963, domiciliato per la qualifica ove appresso indicato,

l'uno intervenuto al presente atto nella propria qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante istitu-

zionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 15 dello

statuto consortile; l'altro quale direttore generale e legale rappresen-

tante con responsabilità gestionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo

17 dello statuto consortile, entrambi intervenuti al presente atto con i

poteri, inoltre, di cui alle delibere dell'assemblea consortile assunte,

nel contesto delle riunioni congiunte con l'assemblea del "CONSOR-

ZIO INTERCOMUNALE PRIULA", di cui in seguito, rispettivamente

del 29 settembre 2007 e del 19 dicembre 2007 e alla delibera del

consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2007, del consorzio co-

stituito ai sensi della Legge n. 142 del 1990, ora abrogata e sostituita

dal D. Lgs. 267 del 2000:

"CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO

3", con sede in Montebelluna (TV), Corso Mazzini n. 118 presso il

Comune, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di

Treviso: 92007080267, numero R.E.A. 212782,

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente, signor ZAMBERLAN Antonio, nella sua qualità di pre-

sidente del consiglio di amministrazione della società "CONTARINA


S.p.A." con unico socio, mi dà atto che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordinaria di detta società, assemblea di cui assume la presidenza, ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del vigente statuto sociale.

Il presidente, constatato:

- che l'assemblea straordinaria è stata convocata, come consentito dal primo comma dell'art. 12 del vigente statuto sociale, a mezzo avviso comunicato all'unico socio e agli altri aventi titolo mediante raccomandate con avviso di ricevimento datate 5 (cinque) dicembre 2007 (duemilasette);

- che è intervenuto, in proprio, legalmente rappresentato rispettivamente dal presidente del consiglio di amministrazione, signor ZANATA Franco, nato a Preganziol (TV) l'11 novembre 1949, e dal predetto Direttore generale, signor CONTO' Paolo, nato a Treviso (TV) il 4 settembre 1963, l'unico socio, iscritto a libro soci, ente "CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA", con sede in Villorba (TV), Frazione Fontane, Via Donatori del sangue n. 1, portatore di n. 30.000 (trentamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 60,00 (sessanta/00) ciascuna, per una partecipazione azionaria di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e dunque rappresentante l'attuale intero capitale sociale;

- che, in assenza di obblighi statutari di preventivo deposito dei titoli, l'unico socio, come sopra rappresentato, ha esibito seduta stante alla presidenza dell'assemblea il proprio certificato azionario al fine di dimostrare la propria legittimazione a partecipare e a votare nella pre-



sente assemble;

- che del consiglio di amministrazione, oltre a sé medesimo, presidente, sono presenti tutti i Consiglieri RASERA Michele e BONZIO Alessandro;

- che del collegio sindacale sono presenti il Presidente SONEGO Bruno e il sindaco effettivo PELOSIN Franco, assente giustificato l'altro sindaco effettivo RUDELLI Stefano;

d i c h i a r a

per averla verificata, avuto riguardo anche agli articoli 12, 14 e 15 del vigente statuto sociale, la regolare costituzione in prima convocazione della presente assemblea straordinaria, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica del valore nominale unitario delle azioni da Euro 60,00 a Euro 1,00 mediante assegnazione agli Azionisti di n. 60 azioni del valore nominale di Euro 1,00 per ciascuna delle azioni attualmente in circolazione del valore nominale di Euro 60,00 e conseguente adeguamento dell'articolo 5 dello Statuto sociale;

2. aumento del capitale sociale da Euro 1.800.000,00 ad Euro 2.647.000,00 da effettuarsi mediante conferimento di ramo d'azienda. Emissione di n. 847.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna e conseguente modifica dello Statuto sociale;

3. modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale:

- art. 8: variazione delle modalità inerenti il trasferimento delle azioni;

- artt. 11 e 16: variazione delle modalità di nomina del Direttore Generale;

- art. 15: variazione del quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria;


- art. 16: variazione delle regole concernenti l'amministrazione della società;

- art. 17: variazione delle regole concernenti la nomina del Collegio sindacale;

4. delibere inerenti e conseguenti.

Il componente, signor ZAMBERLAN Antonio, nella sua qualità di presidente dell'assemblea, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della medesima; dall'altro, lo stesso presidente, nella sua qualità di legale rappresentante della società "CONTARINA S.p.A." e i signori FIER Roberto e CONTO' Paolo, entrambi quali legali rappresentanti dell'ente "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3", mi richiedono di ricevere le dichiarazioni di cui in seguito. Al che aderendo io Notaio do atto e ricevo quanto segue.

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità personale e la legittimazione all'intervento dei presenti e chiede, considerando la richiesta approvata ove nessuno si opponga, che possa assistere alla presente seduta assembleare, per rendere le dichiarazioni di cui in seguito, i signori FIER Roberto e CONTO' Paolo, predetti, in rappresentanza dell'ente "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3".



Nessuno opponendosi, il presidente, dichiarata aperta la trattazione

del primo punto all'ordine del giorno, formula la seguente proposta di

delibera, sottolineando che essa si rende opportuna per agevolare lo

svolgimento della operazione sul capitale sociale di "CONTARINA

S.p.A.", della quale in appresso, che coinvolge anche l'ente "CON-

SORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3":

"A) Di modificare, con effetto anche sulle azioni attualmente in circo-

lazione, il valore nominale delle azioni della società riducendolo da

Euro 60,00 (sessanta/00) a Euro 1,00 (uno/00), con conseguente:

- sostituzione di ciascuna delle n. 30.000 (trentamila) azioni ordinarie

emesse dalla società con valore nominale di Euro 60,00 (sessan-

ta/00) ciascuna con n. 60 nuove azioni ordinarie del valore nominale

di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna per un totale di n. 1.800.000 nuove

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- ritiro e annullamento dei titoli o certificati azionari in circolazione e

loro sostituzione con l'emissione di nuovi titoli o certificati azionari no-

minativi, a richiesta e spese dell'azionista."

Rinviando al prosieguo della esposizione in assemblea per la propo-

sta di modifica dell'attuale articolo 5 del vigente statuto sociale, coin-

volgendo tale modifica anche l'indicazione del nuovo capitale sociale

conseguente al progettato ingresso in "CONTARINA S.p.A." del

"CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO

3" quale nuovo socio, il presidente, venendo alla esposizione del se-

condo punto all'ordine del giorno, formula la seguente proposta di de-

libera:

"B) Di aumentare il capitale sociale interamente versato dagli attuali

Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) sino a Euro

2.647.000,00 (duemilioneiseicentoquarantasettemila/00), e così per

Euro 847.000,00 (ottocentoquarantasettemila/00), mediante emissio-

ne di nuove n. 847.000 (ottocentoquarantasettemila) azioni ordinarie

da nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da offrire in sottoscrizione

esclusivamente al terzo non socio "CONSORZIO - AZIENDA INTER-

COMUNALE DI BACINO TREVISO 3", con esclusione del diritto di

opzione spettante all'unico socio, "CONSORZIO INTERCOMUNALE

PRIULA", a un prezzo di emissione, determinato in base al patrimo-

nio netto di "CONTARINA S.p.A.", di complessivi Euro 4.500.000,00

(quattromilionicinquecentomila/00).

Il diritto di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione spettante al

terzo non socio potrà dal medesimo essere esercitato entro e non ol-

tre il termine di 31 (trentuno) giorni decorrenti dalla data odierna, te-

nuto conto, tuttavia, della necessaria iscrizione di tale delibera di au-

mento presso il Registro delle Imprese.

La liberazione di tali azioni offerte in sottoscrizione e del prezzo di

emissione sopra fissato dovrà avvenire da parte del terzo predetto

mediante conferimento a titolo di proprietà, con le garanzie per legge


dovute, del ramo d'azienda, sito in Trevignano (TV), Frazione Musa-

no, Via Istituto agrario snc, organizzato per l'esercizio dell'attività di

compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, del ver-

de, dei fanghi e dei residui ligno-cellulosici e costituito:

- dalle attività, con particolare riguardo all'impianto di compostaggio



	sito in Comune di Trevignano (TV), Frazione Musano, Via Istituto agrario snc (ex Via alle Zanone), così catastalmente descritto:	
	COMUNE DI: TREVIGNANO	
	Catasto Fabbricati - Sezione D Foglio 3 (tre)	
	mapp. 466 sub. 1 - mapp. 466 sub. 2 in Via alle Zanone P. S1-T-1	
	Cat. E/9 R.C. Euro 72.092,22;	
	- dalle passività, con particolare riferimento al mutuo contratto con la società "BANCO DI NAPOLI S.p.A.",	
	- dai rapporti giuridici, in particolare dal rapporto convenzionale di affidamento in concessione della diretta gestione dell'impianto di compostaggio sopra indicato alla A.T.I., della quale la IDES Srl, con sede in Lana (BZ) è capogruppo mandataria, e dei n. 2 rapporti di lavoro dipendente afferenti al ramo d'azienda da conferire,	
	attività, passività e rapporti tutti individuati anche nella relazione giurata di stima di tale ramo aziendale, redatta con riferimento alla data del 30 settembre 2007 e allegata al verbale della presente seduta assembleare sotto la lettera "A", relazione dalla quale si evince un valore patrimoniale netto di tale ramo aziendale di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00).	
	L'eccedenza del valore patrimoniale netto del conferendo ramo d'azienda rispetto al valore nominale delle azioni riservate in sottoscrizione a favore del "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3" verrà accantonata in apposita riserva da conferimento.	
	Le variazioni di valore degli elementi patrimoniali aziendali intercor-	

renti tra la data di riferimento della situazione patrimoniale utilizzata dal perito e la data di efficacia del conferimento formeranno oggetto di conguaglio in denaro, in modo tale che resti fermo il valore netto di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) del complesso aziendale da conferire.

Vengono autorizzate sin d'ora le conseguenti variazioni contabili e a libro soci, da effettuare a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società. Restano ferme, per le azioni da emettere a favore dell'ente conferente "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3" le disposizioni sulla loro inalienabilità e sull'obbligo di loro deposito presso la sede sociale sino all'esaurirsi degli adempimenti di cui all'articolo 2343, terzo e quarto comma, Codice civile, richiamato dall'articolo 2440 Codice civile. "

Riservandosi di formulare in appresso le ulteriori proposte di delibera, il presidente, a questo punto, nell'ordine:

- dichiara, anche nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "CONTARINA S.p.A.", che il capitale di detta società è interamente versato;

- dà atto che l'organo amministrativo della società ha approvato con delibera consiliare del 20 novembre 2007, la relazione illustrativa della proposta di aumento con esclusione del diritto di opzione dell'unico socio e che il collegio sindacale ha formulato il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in data 30 novembre 2007;

- dichiara che tale parere, unitamente alla relazione dell'organo am-



ministrativo, è stato depositato presso la sede della società conferita-

ria il 3 (tre) dicembre 2007 (duemilasette) per le finalità di legge;

- dichiara che la relazione giurata di stima del ramo aziendale oggetto

di conferimento redatta, con riferimento alla data del 30 settembre

2007, dal perito, dottor Francesco BUZZAVO, commercialista e revi-

sore contabile, domiciliato per l'incarico in Treviso (TV), Viale L. Luz-

zatti n. 88, nominato il 9 novembre 2007 dal Tribunale di Treviso con

decreto cron. 3096/07, perizia dal medesimo esperto asseverata con

giuramento innanzi al Cancelliere del Tribunale di Treviso il giorno 14

dicembre 2007 - cron. n. 6087 è stata depositata presso la sede della

società in data 17 dicembre 2007;

- mi consegna l'originale di tale perizia giurata di stima, originale che,

omessane la lettura per espressa dispensa datamene dai comparen-

ti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", affinché dello

stesso formi parte integrante;

- richiede all'unico socio, in ordine alla data di deposito della perizia

giurata di stima, di rinunciare al beneficio del maggior termine altri-

menti richiesto dalla legge.

Dato atto che l'unico socio, come sopra intervenuto, ha, per parte

sua, rinunciato al beneficio di tale maggiore termine, il presidente,

terminata la propria esposizione anche sul secondo punto all'ordine

del giorno, dichiara aperta la votazione sulle formulate proposte di

delibera, all'esito della quale dà atto che l'assemblea straordinaria

della società "CONTARINA S.p.A.", con il voto favorevole manife-

stato oralmente dal socio unico, come sopra rappresentato, titolare

dell'intero capitale sociale,

ha deliberato


quanto segue:

* di adottare, qui integralmente richiamandole senza modificazioni, le delibere sopra formulate dal presidente e contrassegnate dalle lettere A) e B).

A questo punto, l'ente "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3", come sopra rappresentato, dichiara di sottoscrivere integralmente le n. 847.000 (ottocentoquarantasettemila) azioni di nuova emissione ad esso riservate in sottoscrizione e di liberarle integralmente, con ciò prestando anche il prezzo di emissione fissato nella delibera assembleare di aumento, mediante conferimento nella società "CONTARINA S.p.A.", a titolo di proprietà e con le garanzie di legge, del ramo d'azienda produttivo sopra indicato, del valore attribuito e periziato di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquacentomila/00).

Sia la sottoscrizione che il conferimento avranno decorrenza dal 1° (primo) gennaio 2008 (duemilaotto), subordinatamente alla previa iscrizione dell'adottata delibera di aumento presso il competente Registro delle Imprese.

L'ente conferente dichiara di accettare che le variazioni di valore degli elementi patrimoniali aziendali intercorrenti tra la data di riferimento della situazione patrimoniale utilizzata dal perito e la data di efficacia del conferimento formino oggetto di conguaglio in denaro, in modo tale che resti fermo il valore netto di Euro 4.500.000,00 (quattromilio-



nicinquecentomila/00) del complesso aziendale conferito.

L'ente conferente, come sopra rappresentato, dà atto che il ramo d'azienda produttivo conferito è, nelle sue componenti attive e passive e nei rapporti contrattuali ad esso afferenti, in particolare per quanto attiene alla citata convenzione per l'affidamento in concessione della diretta gestione dell'impianto di compostaggio in Trevignano, e ai rapporti di lavoro dipendente ad esso inerenti, puntualmente individuato e valorizzato, ai fini di legge, nella relazione giurata di stima allegata al presente verbale sotto la lettera "A" e, per quanto attiene, in particolare, agli immobili e alle macchine operatrici, nel prosieguo del presente atto.

Salvo quanto in seguito indicato per l'immobile aziendale, l'ente conferente "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3" dichiara che i beni aziendali sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e garantisce la titolarità e la disponibilità di quanto conferito, nonché la sua libertà da oneri, vincoli e privilegi anche di natura fiscale spettanti a terzi.

L'ente conferente, "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3" e la società "CONTARINA S.p.A.", come sopra rispettivamente rappresentate, dichiarano e si danno atto che il ramo d'azienda produttivo, comprende, tra gli altri:

a)

un impianto di compostaggio con annessa palazzina servizi, sita in Comune di Trevignano (TV), così catastalmente individuati unitamente alla pertinente area scoperta di mq. 30.722:

COMUNE DI: TREVIGNANO

Catasto Fabbricati - Sezione D Foglio 3 (tre)

mapp. 466 sub. 1 - mapp. 466 sub. 2 in Via alle Zanone P. S1-T-1

Cat. E/9 R.C. Euro 72.092,22

L'area coperta e scoperta di detto impianto è altresì catastalmente individuata al Foglio 21 del Catasto Terreni del Comune di Trevignano con il mappale 466 - ente urbano di Ha 4.28.37, derivante dalla fusione, giusta tipo mappale del 14 febbraio 2000 prot. TV0208715, degli originari mapp.li 52 di Ha 2.84.20 e 89 di Ha 1.44.17, stesso Comune e Foglio del Catasto Terreni.

L'ente conferente garantisce la titolarità di quanto sopra individuato, per essergli pervenuto, tra maggiore e diversa consistenza, da atto di compravendita ai rogiti del Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di Treviso del 27 (ventisette) novembre 1997 (millenovecentonovantasette), registrato a Treviso il 15 dicembre 1997 al n. 7493 pubblici e trascritto a Treviso il 13 gennaio 1998 ai nn. 894/750.

Detto immobile viene conferito nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui si trova, a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, connessi, accessioni e pertinenze inerenti.

Garantisce, inoltre, l'ente conferente la libertà degli immobili aziendali sopra indicati da pesi, vincoli, privilegi, anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e alla normativa urbanistica in materia ambientale, l'ente conferente, a mezzo di chi qui lo rappresenta:



- mi consegna l'originale del certificato di destinazione urbanistica relativo al mapp. 466 del Foglio 21 del Catasto Terreni del Comune di Trevignano, rilasciato dal Comune di Trevignano (TV) in data 18 (diciotto) dicembre 2007 (duemilasette) - protocollo n. 24729, certificato che, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dai componenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", affinché ne formi parte integrante, dichiarando che, successivamente al rilascio del suddetto certificato, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici;

- mi dichiara che l'impianto di compostaggio sopra individuato, unitamente ai propri annessi e connessi, è stato costruito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 5, D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ora abrogato e sostituito dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, in forza di D.G.R. Veneto n. 4060 del 18 (diciotto) novembre 1997 (millenovecentonovantasette) con la quale è stato approvato il progetto per la sua realizzazione, alla quale ha fatto seguito il D.G.R. Veneto n. 3725 del 13 ottobre 1998 di approvazione della variante generale al progetto iniziale e il D.D.P. n. 388 del 25 maggio 2000 di autorizzazione preventiva alla realizzazione di un impianto di depurazione di seconda categoria annesso all'impianto in argomento e di autorizzazione al relativo scarico; mi dichiara, inoltre, che l'immobile suddetto, nella sua attuale consistenza, è conforme ai progetti presentati per l'ottenimento dei suddetti provvedimenti e a suo carico non sono state adottate sanzioni ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.

Il collaudo funzionale dell'impianto è stato inviato all'Amministrazione

provinciale il 24 aprile 2002, al termine del periodo di esercizio provvisorio, autorizzato ai sensi dell'articolo 25 comma 3 L.R. Veneto n. 3/2000.

Si precisa che con D.D.P. n. 1093 del 20 dicembre 2005 è stato, tra l'altro, approvato il progetto per la realizzazione delle opere di tamponamento e messa in depressione dei locali di raffinazione e maturazione del compost ed altri interventi accessori; tale intervento costituisce variante sostanziale al progetto iniziale, pur non comportando variazioni alla potenzialità dell'impianto.

Ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, l'ente conferente, avuto riguardo all'impianto di compostaggio, dichiara che esso è privo, come tale, di impianto di riscaldamento, mentre la palazzina a uso uffici e servizi ha una superficie utile inferiore ai 1.000 (mille) metri quadrati.

Con riferimento all'art. 35, comma 22 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 e successive legge di conversione e modifiche, i legali rappresentanti dell'ente conferente, "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3" e della società conferitaria "CONTARINA S.p.A.", a ogni effetto di legge, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che per il presente atto l'ente e la società



predetti non si sono avvalse di mediatori ai sensi degli artt. 1754 ss.

Codice civile;

b)

n. 2 macchine operatrici semoventi - pale caricatori targate rispettivamente ABN921 e ABN922.

L'ente conferente autorizza espressamente la società conferitaria al compimento delle formalità conseguenti al presente atto presso pubblici e privati registri, albi e simili e dichiara di rinunciare espressamente a ogni eventuale diritto di ipoteca legale con esonero per i competenti conservatori da ogni responsabilità al riguardo.

Autorizza, inoltre, sin d'ora e ove consentito della legislazione vigente, la volturazione a favore della conferitaria, senza necessità di ulteriore consenso, di ogni rapporto amministrativo derivante da autorizzazione, licenza, permesso, concessione e simili altri, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di Trevignano rilasciata con D.D.P. n. 1093 del 20 dicembre 2005.

Infine, la società conferente e conferitaria, come sopra rappresentate, dichiarano che, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nei quali la società conferitaria subentra, sono state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 Codice civile, a seguito di ciò si è giunti in data 10 dicembre 2007 alla sottoscrizione da parte delle delegazioni sindacali e delle RSU/R.S.A. aziendali di un accordo vincolante agli effetti di

cui al predetto articolo 47 L. 428/1990 e dell'articolo 2112 Codice civile.

A questo punto riprende la parola il presidente che dichiara e dà atto che alla data del 1° gennaio 2008, e previa iscrizione della delibera di aumento presso il competente Registro delle Imprese, il capitale risulterà deliberato, sottoscritto e versato per Euro 2.647.000,00 (duemilioneisicentoquarantasettemila/00) e rappresentato da n. 2.647.000 (duemilioneisicentoquarantasettemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna spettanti:

- in ragione di n. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni ordinarie al "CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA";

- in ragione di n. 847.000 (ottocentoquarantasettemila) azioni ordinarie al "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3".


Il presidente prosegue, quindi, nella trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno, formulando le seguenti proposte di delibera:

"C) Di modificare il solo primo comma dell'articolo 5 del vigente statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"[...] 5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 2.647.000,00 (duemilioneisicentoquarantasettemila virgola zero zero), rappresentato da n. 2.647.000 (duemilioneisicentoquarantasettemila) azioni da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna. [...].";

"D) Di modificare, con effetto dalla data del 1° gennaio 2008 e fermo e invariato il resto, gli articoli:

- 8, in particoalre variando le modalità inerenti il trasferimento delle



azioni;

- artt. 11 e 16, in particolare variando le modalità di nomina del Direttore Generale;

- art. 15, in particolare variando il *quorum* deliberativo dell'assemblea straordinaria;

- art. 16, in particolare variando le regole concernenti l'amministrazione della società;

- art. 17, in particolare variando le regole concernenti la nomina del Collegio sindacale,

nei modi risultanti dal nuovo testo dello statuto sociale che, allegato al verbale della presente seduta assembleare sotto la lettera "C" e di questo formante parte integrante e sostanziale, viene qui approvato e adottato dalla società "CONTARINA S.p.A.";

"E) Di delegare, ove necessario disgiuntamente, gli amministratori della società ad apportare al presente verbale e al testo statutario allegato al medesimo sub "C" tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziarica ovvero ancora per l'adempimento delle ulteriori formalità presso le autorità competenti."

A questo punto il presidente mi consegna al cospetto degli intervenuti il testo statutario aggiornato della società "CONTARINA S.p.A." con unico socio, contenente le modifiche statutarie sopra formulate o proposte, testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera

"C", affinché ne formi parte integrante. Di detto testo statutario io Notaio ho omesso la lettura per espressa dispensa datamene dai componenti.

Terminata la propria esposizione sugli altri punti all'ordine del giorno, il presidente dichiara aperta la votazione sulle formulate proposte di delibera, all'esito della quale dà atto che l'assemblea straordinaria, con il voto favorevole manifestato oralmente dal socio unico, titolare dell'intero capitale sociale, come sopra rappresentato

ha deliberato

quanto segue:

* di adottare, qui integralmente richiamandole senza modificazioni, le delibere sopra formulate dal presidente e contrassegnate rispettivamente dalle lettere C), D) ed E).

Ai fini delle imposte dirette, l'ente conferente e la società conferitaria, in ordine alla operazione di conferimento in società del ramo d'azienda produttivo predetto, dichiarano che tale operazione avverrà secondo il regime fiscale di neutralità, di cui alla disposizione dell'art. 176, comma 1, D.P.R. 917/86, testo vigente.

Ai medesimi fini, si dichiara che, a seguito di interpello prot. 907-49790/2007 del 26 ottobre 2007, presentato ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 L. 212/2000 e 1, comma 246, L. 296/2006, l'Agenzia delle Entrate- Direzione generale del Veneto ha riconosciuto nella fattispecie di conferimento di ramo aziendale ad essa prospettata e di cui al, presente atto, il ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 242-245 della L. 296/2006. La società con-



feritaria, dunque, si avvarrà, in relazione agli esiti dell'operazione di conferimento aziendale qui attuata e in ordine ai maggiori valori da iscrivere in bilancio a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, del regime fiscale di cui al comma 243 dell'articolo 1 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Finanziaria 2007.

Ai fini delle imposte indirette, si chiede la registrazione del presente atto e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa ai sensi di legge.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente seduta assembleare straordinaria alle ore dieci e minuti quaranta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai componenti, i quali, da me interpellati, l'hanno in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio quest'atto occupa pagine diciannove e quanto è nella presente di sei fogli, e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore undici e minuti zero.

F.to Zamberlan Antonio

" Roberto Fier

" Paolo Conto'

" Paolo Talice



Repertorio n.72669

Raccolta n.34343

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di agosto, alle ore tredici e minuti venti.

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1.

Innanzi a me, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

ZANATA Franco, nato a Preganziol (TV) il 11 novembre 1949, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

"CONTARINA S.p.A.", con sede in Spresiano (TV), Frazione Lovadina, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale di Euro 2.647.000,00 (duemilionesicentoquarantasettemila/00) interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 02196020263, numero R.E.A. 194428, soggetta alla attività di direzione e coordinamento di entrambi i soci, "CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA" e "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3", dei quali in seguito,

nominato con delibera di assemblea ordinaria del 29 luglio 2013, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, assemblea di cui assume la presidenza, a' sensi del vigente statuto sociale.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente, constatato:

- che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale;

- che alla presente seduta assembleare sono intervenuti i seguenti soci, iscritti a libro soci e rappresentanti, complessivamente, l'intero capitale sociale:

a) in proprio, rappresentato dal signor PAVANETTO Giuliano, nato a Noale (VE) il 13 gennaio 1952, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, unitamente al Direttore Generale Contò Paolo, nato a Treviso il 4 settembre 1963, il "CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA", con sede nel Comune di Villorba (TV), frazione Fontane, Via Donatori del Sangue n. 1, titolare di n. 1.588.200 (unmilione cinquecentoottantottomila duecento) azioni ordinarie del valore nominali di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari a complessivi Euro 1.588.200,00 (unmilione cinquecentoottantottomila duecento/00);

b) in proprio, rappresentato dal signor BONESSO Franco, nato a San Donà di Piave il 3 marzo 1968, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante, unitamente al Direttore Generale Contò Paolo, nato a Treviso il 4 settembre 1963, il "CONSORZIO - AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3", con sede nel Comune di Montebelluna (TV), Corso Mazzini, titolare di n. 1.058.800 (unmilione cinquantottomilaottocento) azioni



ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari a complessivi Euro 1.058.800,00 (unmilione cinquantottomilaottocento/00);

- che, in assenza di obblighi statutari di preventivo deposito dei titoli, i soci, come sopra rappresentati, hanno esibito seduta stante alla presidenza dell'assemblea i loro certificati azionari al fine di dimostrare la loro legittimazione a partecipare e a votare nella presente assemblea;

- che è presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone di sé medesimo, presidente, e dei consiglieri signori Bettiol Monica, Franzese Fabio, Contò Paolo e Meneghello Omar;

- che del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Pretto Gianni e Foltran Matteo, mentre risulta assente giustificato il presidente signor Sonogo Bruno;

dichiara

per averla verificata, la regolare costituzione in prima ed unica convocazione, della presente assemblea straordinaria, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Trevisoservizi S.r.l. nella società controllante Contarina S.p.A.

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Apertasi la discussione, il presidente propone di approvare, in uno con il suo allegato, costituito dallo statuto della incorporante che non subisce modifiche per effetto della fusione, il progetto di fusione per incorporazione della società "TREVISOSERVIZI S.R.L." con unico socio, con sede in Treviso (TV), Via Santa Barbara n. 18, capitale sociale di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 01685110262, numero R.E.A. 162368, nella società "CONTARINA S.p.A.", predetta, che della prima detiene la totalità del capitale sociale.

Copia del progetto di fusione, unitamente al suo allegato, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal componente.

Il presidente, ai fini della adozione della proposta di delibera sopra avanzata, dichiara e dà atto che:

- il progetto unico di fusione per incorporazione è stato iscritto per entrambe le società partecipanti in data 2 agosto 2013 presso il Registro delle Imprese di Treviso;

- si è fatto luogo in data 29 luglio 2013 al deposito presso la sede della società della documentazione richiesta dall'art. 2501 - septies C.C., semplificata per effetto della norma di cui all'articolo 2505, comma uno, del Codice civile, applicabile allo scopo.

In particolare, sono stati depositati presso la sede della società, oltre al progetto di fusione e al relativo allegato:

- i bilanci ordinari d'esercizio della società incorporante "CONTARINA S.p.A.", depositati tutti presso il Registro Imprese di Treviso e relativi rispettivamente agli esercizi, chiusi tutti al 31 dicembre, 2010 - Prot. n. 42230/2011 del 28 luglio 2011; 2011 - Prot. n. 46571/2012 dell'8 agosto 2012; 2012 - approvato dall'assemblea ordinaria il 28 giugno 2013 e depositato a Registro del-



le Imprese di Treviso il 26 luglio 2013 come da accusata ricevuta di presentazione telematica n. PRA/83570/2013/CTVAUTO;

- i bilanci ordinari d'esercizio della società incorporanda "TREVISO SERVIZI S.R.L.", depositati tutti presso il Registro Imprese di Treviso e relativi rispettivamente agli esercizi, chiusi tutti al 31 dicembre, 2010 - Prot. n. 36792/2011 del 30 giugno 2011; 2011 - Prot. n. 33263/2012 del 19 giugno 2012; 2012 - Prot. 31873/2013 del 15 maggio 2013;

- che i soci della "CONTARINA S.p.A.", che qui intervenuti ne danno conferma, hanno, similmente a quanto fatto da tutti i soci dell'altra società partecipante alla fusione, esonerato prima d'ora l'organo amministrativo della predisposizione della situazione patrimoniale di fusione.

Infine, il presidente:

- dichiara e dà atto che per entrambe le società interessate alla fusione non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società "CONTARINA S.p.A." e la data odierna;

- rileva che la società non è in liquidazione e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501bis codice civile.

Il presidente, dopo aver dato atto che nessuno dei termini previsti rispettivamente dagli articoli 2501ter, ultimo comma e 2501septies, Codice civile, è interamente decorso, invita ciascuno dei soci a confermare seduta stante la già manifestata rinuncia al beneficio dei maggiori termini sopra indicati.

I soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di "CONTARINA S.p.A.", confermano la loro rispettiva rinuncia al beneficio dei maggiori termini sopra indicati.

Il presidente conclude così la propria esposizione e, non essendoci richieste di intervento, si apre la votazione, all'esito della quale il presidente dichiara che l'assemblea straordinaria della "CONTARINA S.p.A.", con il voto favorevole manifestato oralmente da entrambi i soci, come sopra intervenuti, rappresentanti complessivamente l'intero capitale sociale, e dunque con n. 2.647.000 (duemilioneiseicentoquarantasettemila) voti favorevoli su n. 2.647.000 (duemilioneiseicentoquarantasettemila) voti esercitabili in assemblea,

h a d e l i b e r a t o

quanto segue:

1) Di approvare integralmente, in uno con il suo allegato, il progetto di fusione per incorporazione della società "TREVISO SERVIZI S.R.L." con unico socio nella società "CONTARINA S.p.A.", progetto il cui testo trovasi a sua volta allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

2) Di conferire mandato, ove necessario disgiuntamente, agli amministratori *pro tempore* della società, potendo questi contrarre anche con se stessi, quali legali rappresentanti anche della società incorporanda, per l'esecuzione della presente delibera, stipulando l'atto di fusione e convenendo per esso ogni patto, modalità e condizioni inerenti, nonchè i successivi atti integrativi e/o modificativi; eseguendo le operazioni contabili conseguenti alla fusione; autorizzando ogni voltura ed ogni adempimento conseguente l'atto di fusione ed esonerando da responsabilità i competenti uffici, ed in genere compiendo quanto occorra al perfezionamento della fusione, nel rispetto delle condizioni di legge, con facoltà per i medesimi di sostituire a se stessi dei procuratori per le



specifiche finalità di cui sopra

3) Di delegare il legale rappresentante ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimento delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle ore tredici e minuti trentuno.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio quest'atto occupa pagine tre e quanto è nella presente di un foglio, e viene sottoposto da me notaio per la sottoscrizione alle ore tredici e cinquantasei.

F.to Franco Zanata

" Francesco Candido Baravelli

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Treviso autorizzata con provv. prot. n. 18132 del 7.9.1973 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Treviso"

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ TREVISOSERVIZI S.R.L.
NELLA SOCIETÀ CONTARINA S.P.A.**

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-ter DEL CODICE CIVILE

ALLEGATO	Repertorio N. 1269
" A "	Partenza N. 31343

1. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante: CONTARINA S.P.A. con sede legale in Spresiano (TV), Via Vittorio Veneto n. 6, frazione Lovadina, capitale sociale Euro 2.647.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e numero di iscrizione 02196020263, R.E.A. n. 194428.

Società incorporanda: TREVISOSERVIZI S.R.L. con unico socio, con sede legale in Treviso (TV), Via Santa Barbara n. 18, capitale sociale Euro 2.200.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e numero di iscrizione 01685110262, R.E.A. 162368.

2. Modalità di effettuazione della fusione

L'operazione di fusione avverrà in conformità con quanto previsto dall'art. 2501 del Codice Civile e si concretizzerà nell'incorporazione della società Trevisoservizi S.r.l. nella società Contarina S.p.A.

Subordinatamente al verificarsi della condizione per cui la società incorporante Contarina S.p.A. venga in possesso dell'intero capitale sociale della società incorporanda Trevisoservizi S.r.l. entro la data di stipula dell'atto di fusione e in considerazione del fatto che non sussistono i presupposti applicativi delle disposizioni dell'articolo 2501-bis del Codice Civile, troverà applicazione l'art. 2505 del Codice Civile, ai sensi del quale non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile. Inoltre, con il consenso unanime di tutti i soci, gli amministratori sono dispensati dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater del Codice Civile.

La partecipazione della società incorporante, Contarina S.p.A., nella incorporanda Trevisoservizi S.r.l., verrà annullata all'atto della fusione, con l'assunzione da parte dell'incorporante del patrimonio della incorporata medesima.

L'attuazione della fusione avverrà senza aumentare il capitale sociale dell'incorporante, non essendovi l'esigenza di attribuire nuove quote di capitale ai soci della società incorporanda in cambio della partecipazione annullata in quest'ultima.

3. Statuto della società incorporante

A seguito della fusione verrà adottato lo statuto della società incorporante



attualmente vigente, che viene sin d'ora allegato al presente progetto di fusione come allegato 1) per formarne parte integrante ed essenziale.

4. Decorrenza degli effetti della fusione

Come previsto dall'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, la fusione ha effetto quando verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile o dalla diversa data successiva che sarà stabilita dagli Amministratori nell'atto di fusione.

5. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione

Premesso che entrambe le società partecipanti alla fusione chiudono i loro esercizi al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile, e ai fini delle imposte dirette (art. 172, comma 9, TUIR) le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante dal primo giorno dell'esercizio nel corso del quale avrà effetto la fusione, ai sensi del precedente punto 4.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli cui riservare uno specifico trattamento.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. Motivazioni economiche della fusione

Le motivazioni che rendono opportuno procedere con la fusione risiedono essenzialmente nella gestione integrata da parte di Contarina S.p.A. di rilevanti servizi pubblici attualmente espletati da Trevisoservizi S.r.l. sul territorio del Comune di Treviso, quali il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, il servizio di gestione del verde pubblico e di manutenzione di canali e fossati e il servizio cimiteriale integrato.

La fusione in oggetto risponde pertanto alle esigenze ed agli interessi della collettività locale in relazione:



- al superamento della frammentarietà di organizzazione dei servizi;
- alla più efficiente ed economica gestione dei servizi pubblici stessi, con una integrazione e razionalizzazione delle risorse umane ed un abbattimento dei costi aziendali;
- al conseguimento delle economie di scala derivanti dalla più ampia dimensione economica, finanziaria e territoriale conseguente alla suddetta fusione delle società;
- al conseguimento di benefici ambientali derivanti dalla razionalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e dalle modalità della raccolta stessa.

L'azione di integrazione delle società partecipanti alla fusione che effettuano la gestione dei rifiuti persegue l'attuazione dei seguenti principi guida e scelte fondamentali assunte sia dal Comune di Treviso che dai Consorzi Soci di Contarina S.p.A., con riferimento:

- alla raccolta differenziata spinta porta a porta;
- all'applicazione della tariffa a commisurazione puntuale.

Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il progetto di gestione del ciclo dei rifiuti presuppone necessariamente il passaggio dall'attuale sistema di raccolta differenziata con contenitori stradali di prossimità esistente sul territorio del Comune di Treviso ad un sistema integrato di raccolta differenziata spinta sulla base del "Modello del Gruppo Contarina" che ha consentito ai Consorzi dei Comuni soci che ne fanno parte di divenire casi di eccellenza a livello nazionale.

Treviso, 29 luglio 2013

CONTARINA S.P.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Antonio Zamberlan)
(firmato)

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Treviso autorizzata con provv. prot. n. 18132 del 7.9.1973 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Treviso"



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 - E' costituita una Società per azioni denominata "CONTARINA S.p.A.". La Società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. La società è a capitale interamente pubblico ai sensi delle norme statali, regionali e comunitarie sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali e pertanto modulo organizzativo degli enti locali per lo svolgimento dei servizi pubblici e di interesse generale; essa è costituita ed opera per gli oggetti indicati nel successivo articolo 4 del presente statuto, in conformità al modello in house providing quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno. Essa potrà essere partecipata esclusivamente da Comuni o loro forme associative e consortili previste dalla legge e da atti generali di pianificazione.

ART. 2 - SEDE

2.1 - La Società ha sede in Spresiano (TV).

2.2 - La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze nel territorio degli enti locali soci.

2.3 - Il domicilio legale degli Enti Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 3 - DURATA

3.1 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040, salvo proroga deliberata dall'Assemblea degli Enti Soci.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 - La Società ha per oggetto, quale missione nell'interesse degli enti locali e delle loro collettività, l'esercizio dei servizi pubblici, dei servizi di interesse generale e di pubblica utilità di seguito elencati:

- a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura;
- b) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali, anche pericolosi;
- c) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;
- d) la promozione, la coordinazione e l'attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;



- e) l'attività di trasporto merci per conto proprio, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- f) l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- g) il noleggio degli automezzi e, più in generale, dei veicoli (ad esempio, le macchine operatrici ed i mezzi speciali), con o senza conducente, utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, nonché la rimessa degli stessi;
- h) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, l'allestimento, la trasformazione, la manutenzione e la riparazione di auto, moto, veicoli in genere e loro accessori, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, comprese macchine operatrici e mezzi speciali. Rientrano nelle attività di riparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, nonché l'installazione sugli stessi veicoli di impianti e componenti fissi e/o mobili. L'attività di riparazione consisterà nelle attività di: meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto, gommista, ristrutturazione, trasformazione e messa a nuovo di veicoli usati e/o sinistrati;
- i) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, il recupero ed il soccorso stradale dei veicoli in caso di incidente o di danneggiamento, qualunque ne sia la causa;
- j) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, la distribuzione di carburanti e lubrificanti, anche in forma automatica;
- k) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, l'attività di lavaggio di automezzi e veicoli in genere, comprese macchine operatrici e mezzi speciali;
- l) la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, la manutenzione di impianti necessari o comunque funzionali, o correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti e la commercializzazione degli eventuali prodotti e/o sottoprodotti e/o vettori energetici derivati dai suddetti impianti di trattamento;
- m) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti alle attività di cui sopra;
- n) la manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, la progettazione, la costruzione e la gestione di cimiteri, di tombe, di loculi di manufatti e di impianti di cremazione ed in genere l'esecuzione di servizi cimiteriali;
- o) i servizi di stampa, bollettazione, gestione documentale e sostitutiva, postalizzazione e riscossione delle entrate di enti locali e di gestori di servizi pubblici;
- p) le attività di comunicazione, formazione, educazione, promozione e sensibilizzazione ambientale rivolte a istituzioni pubbliche e private, privati cittadini ed esercenti attività produttive;
- q) esclusivamente a favore degli Enti locali Soci, la gestione di servizi di supporto alla loro attività amministrativa e tecnica nei settori specificati alle



lettere precedenti, anche tramite la concessione in uso e/o l'aggiornamento di software, banche dati, archivi informatici e l'elaborazione di dati;

r) servizi di ricerca, consulenza, assistenza e progettazione, assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere nei settori specificati alle lettere precedenti.

s) esclusivamente a favore degli Enti locali Soci servizi di progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio di servizi informativi territoriali e di pianificazione; servizi di progettazione, installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture hardware e software, nonché servizi di hosting.

In relazione alla specifica previsione dell'art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti speciali rappresenta servizio di interesse generale di cui la Società è investita in conseguenza della sua natura di in house providing.

4.2 - La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nei limiti consenti dall'art. 2361, co. 1, Codice Civile, potrà anche assumere - direttamente o indirettamente - interessenze, quote o partecipazioni in Società e consorzi, pubblici e privati, sia italiani che esteri, nonché concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti o obbligazioni proprie o di terzi.

Nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 113, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, anche non soci. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche tramite Società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, è necessario il consenso degli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società.

4.3 - Le attività indicate nel comma 2 del presente articolo possono venir intraprese unicamente previo riscontro, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della Società.

4.4 - La Società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. Fermo restando quanto al periodo precedente, lo svolgimento di attività su incarico di soggetti diversi dai soci deve essere oggetto di previo consenso da parte di questi ultimi, a mezzo del Consiglio di Partecipazione previsto dalla Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 richiamata all'articolo 10 del presente statuto.

4.5 - La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società codd. in house providing.



**CAPITALE SOCIALE - PROPRIETA' DELLE AZIONI - AZIONI
E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO - RECESSO**

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 2.647.000,00 (duemilioneisicentoquarantasettemila virgola zero zero), rappresentato da n. 2.647.000 (duemilioneisicentoquarantasettemila) azioni da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna.

5.2 - Esso potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, a seguito di delibera dell'assemblea degli Enti Soci.

5.3 - Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

**ART. 6 - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA E
GARANZIA DEL SERVIZIO PUBBLICO**

6.1 - Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la quota di capitale pubblico della Società non potrà, pertanto, essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

6.2 - E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o costituzioni di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della Società al controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, su di essa esercitato da parte degli Enti Soci.

E' fatto, quindi, divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

6.3 - Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe vicende riguardanti i diritti di opzione.

ART. 7 - AZIONI

7.1 - Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

7.2 - In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del Codice Civile.

7.3 - Nel caso di pegno o usufrutto delle azioni, il diritto di voto spetta all'Ente Socio.

**ART. 8 - TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI E DIRITTO DI
PRELAZIONE**

8.1 - Al fine del rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 6, le azioni sono trasferibili unicamente in favore di altri Enti Soci ovvero di Enti pubblici che affidino in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico locale, descritto al precedente art. 4 del presente Statuto.

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni.



8.2 - Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, in caso di trasferimento delle azioni è riservato agli Enti Soci il diritto di prelazione.

8.3 - Ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso con corrispettivo fungibile, agli altri Enti Soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle azioni trasferende, a pena di decadenza, nei termini di cui appresso.

L'Ente Socio che intenda cedere le proprie azioni, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando il prezzo richiesto e le condizioni dell'offerta.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le azioni, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione agli Enti Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, dell'offerta contenente prezzo e condizioni.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte degli Enti Soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; l'esercizio del diritto di prelazione spetterà in proporzione al numero di azioni risultanti intestate a ciascun Ente Socio sul Libro dei Soci all'epoca dell'offerta di prelazione.

Qualora alcuni Enti Soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, saranno offerte dall'organo amministrativo nei successivi 15 (quindici) giorni, in prelazione agli Enti Soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle azioni possedute, con l'obbligo di effettuare l'ulteriore prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della nuova offerta.

8.4 - Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi degli Enti Soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi come di seguito precisato.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Collegio Sindacale, che deciderà a maggioranza dei suoi membri effettivi, su richiesta della parte più diligente. L'arbitratore funzionerà in modo irrituale e deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina.

Nell'effettuare la determinazione del valore delle azioni oggetto di prelazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti.

Qualora il prezzo, così come determinato al precedente comma, risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore degli Enti Soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo risultasse inferiore al prezzo

5



offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore degli Enti Soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo così come determinato al precedente comma.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà dell'Ente Socio che intende trasferire le proprie azioni e per metà di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che:

- il valore stabilito dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente;
- il valore stabilito dall'arbitratore sia superiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava su chi ha richiesto la nomina dell'arbitratore.

8.5 - Ove si tratti di trasferimento a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri Enti Soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che l'Ente socio prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

8.6 - In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'Atto traslativo ovvero la girata delle azioni e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire entro il maggior termine tra: a) quello indicato nella proposta di alienazione formulata dall'Ente Socio proponente; b) la fine del terzo mese successivo all'ultima comunicazione da parte del Consiglio di amministrazione (comunicazione del numero di azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione); c) fine del terzo mese successivo alla eventuale determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8.7 - Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato nei termini fissati e per la totalità delle azioni offerte in vendita, si intenderà ipso jure risolto il diritto di prelazione esercitato da parte degli Enti Soci e le azioni nella loro totalità saranno liberamente trasferibili alle condizioni proposte, purché il trasferimento avvenga entro tre mesi da tale data.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine nella suddetta proposta, l'Ente Socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.8 - Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e degli Enti Soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisite in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

**ART. 9 - RECESSO**

9.1 - Il recesso è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge e dal presente statuto.

9.1-bis - Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la Società ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la Società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci in applicazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevista dal successivo articolo 10 del presente statuto.

9.2 - I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

9.3 - Il valore di liquidazione delle azioni, così come consentito dall'art. 2437 ter 4° co. del Codice Civile, verrà determinato al minor valore risultante dal confronto tra:

- il valore della frazione del patrimonio netto della Società spettante all'Ente Socio recedente, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza l'applicazione di alcuna rettifica delle voci dell'attivo e del passivo che concorrono alla determinazione del patrimonio netto, purché la data di chiusura di tale bilancio non sia anteriore di sei mesi dalla data del recesso, ovvero, in caso contrario, sulla base di apposito bilancio straordinario, da redigersi alla data di efficacia del recesso, a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo i medesimi principi con cui sono stati redatti i bilanci di esercizio della Società;
- il valore determinato secondo i criteri dettati dall'art. 2437 ter del Codice Civile, tenendo conto degli effetti economici derivanti dalla eventuale cessazione dei rapporti di affidamento esistenti.

CONTROLLO ANALOGO**ART. 10 - ASSOGGETTAMENTO DELLA SOCIETA' AL CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI**

10.1 - Gli Enti Soci esercitano sulla Società in via diretta il controllo analogo nei termini previsti dall'art. 113, co. 5 lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, secondo modalità condivise tra gli stessi Enti Soci e dagli stessi trasfuse, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2341 bis del Codice Civile, in appositi atti formali e vincolanti secondo le rispettive previsioni statutarie, cui la Società deve attenersi. In particolare, al fine dell'esercizio del controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, gli enti locali soci sottoscrivono apposita Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. La Convenzione sottoscritta viene deliberata dall'Assemblea della Società e dal Consiglio di amministrazione e diviene parte integrante del presente statuto, vincolando gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.

10.2 - Al fine dell'esercizio del controllo di cui al punto precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di propria competenza, sono tenuti a trasmettere agli Enti Soci, anche su loro richiesta, i seguenti atti:



1) i verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrannuali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e ciò al fine di consentire agli Enti Soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

2) i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.

10.3 - E' inoltre consentito a ciascun Ente Socio, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

10.4 - Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, ciascun ente locale socio ha diritto di veto sugli atti degli organi della società che, senza previa autorizzazione dei soci, si discostino dagli obiettivi formalizzati nelle delibere dell'Assemblea della società e approvati dai soci medesimi ai sensi della Convenzione di cui al precedente comma 1.

ASSEMBLEA DEGLI ENTI SOCI

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ENTI SOCI

11.1 - L'assemblea degli Enti Soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, e dal presente statuto, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento degli atti degli amministratori.

11.2 - L'assemblea degli Enti Soci è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 - Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea degli Enti Soci potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.4 - All'Assemblea degli Enti Soci spettano i diritti di controllo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione societaria dei servizi pubblici ad essa affidati, l'Assemblea degli Enti Soci, anche ad integrazione e completamento dell'attività di controllo di cui al precedente art. 10 ed in necessaria attuazione degli indirizzi dei soci formulati come ivi previsto, delibera, nei limiti posti dall'art. 2364 n. 5 e ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti da essi compiuti, sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti gestori:

1) il piano industriale, se redatto, e gli altri eventuali documenti, anche contabili, di tipo programmatico quali business plan ed eventuali indicatori di performance;

2) il contratto di gestione e/o di servizio, sue modifiche e/o rinnovi, con gli Enti Soci;



3) sui seguenti atti di gestione della Società, se non già compresi ed autorizzati nelle delibere di cui al precedente punto 1):

- a) la partecipazione a gare per affidamenti di servizi da parte di Enti non Soci al fine della verifica di siffatta partecipazione rispetto al modello in house providing;
 - b) l'attivazione di servizi nei confronti di uno o più Enti Soci;
 - c) la stipula di contratti di consulenza superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) per singolo contratto;
 - d) l'acquisto e la vendita di immobili, di partecipazioni, di aziende o di rami di aziende;
 - e) la locazione di immobili di proprietà;
 - f) la richiesta di nuove attivazioni, anche in più operazioni nel corso dell'esercizio, superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
 - g) l'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali, anche in più operazioni nel corso dell'esercizio, superiori ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
 - h) l'apertura e la chiusura di sedi secondarie.
- 4) l'eventuale adozione di codici di comportamento degli Amministratori e dei Sindaci della Società.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso agli azionisti con qualsiasi mezzo (ad esempio: lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso va spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente Socio da questi espressamente comunicato alla Società e che risulta dal Libro soci. In ogni caso, il mezzo utilizzato per trasmettere agli Enti Soci l'avviso di convocazione dell'assemblea deve garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'Ente Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.2 - Nell'avviso di prima convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.3 - L'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

12.4 - Su richiesta del singolo Ente Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea degli Enti Soci qualora l'Ente Socio richiedente ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Enti Soci.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1 - L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano in età degli amministratori

9



presenti ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

14.1 - Possono intervenire in Assemblea gli Enti Soci che hanno diritto di voto.

14.2 - Non possono intervenire all'Assemblea gli Enti Soci morosi e gli Enti Soci titolari di azioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.3 - L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario;
- b) il Presidente dell'Assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente dell'Assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;
- e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;
- f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'Assemblea.

ART. 15 - QUORUM

15.1 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Enti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Delibera a maggioranza assoluta.

15.2 - L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli Enti Soci partecipanti.

15.3 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Enti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Parimenti, per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni previste dall'art. 2351, comma 2, Codice Civile, è necessario il voto favorevole di tanti Enti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.



15.4 - L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni previste dall'art. 2351, comma 2, c.c., è necessario il voto favorevole di tanti Enti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

15.5 - Gli Enti Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale rappresentato in assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.6 - Il voto di ciascun Ente Socio vale in misura proporzionale alle sue azioni. Il voto deve essere palese. Il voto non riconducibile ad un Ente Socio è un voto non espresso.

15.7 - Le deliberazioni dell'Assemblea degli Enti Soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile, anche per allegato, l'identificazione degli Enti Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda degli Enti Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

15.8 - E' ammesso il voto per corrispondenza con le seguenti modalità:

- a) possono votare per corrispondenza gli Enti Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera di nomina del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, per la delibera di approvazione del bilancio e per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti gli Enti Soci che abbiano adempiuto alle formalità di legge che disciplinano l'intervento in assemblea e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulle schede di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quale modalità gli Enti Soci possono richiedere e ottenere la scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene;

11



- al momento della costituzione della assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento dell'espressione del voto da parte degli Enti Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro Ente Socio;
- h) nel caso di voto espresso per corrispondenza il consiglio di amministrazione deve disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare gli Enti Soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

16.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ovvero da un amministratore unico in conformità alle vigenti disposizioni di legge generale e speciale in materia di società pubbliche in house providing. La scelta sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo amministrativo e, nella prima ipotesi, la determinazione del numero di amministratori spettano all'Assemblea.

16.1 bis - La Società assicura il rispetto della composizione degli organi collegiali di amministrazione secondo quanto previsto dalla legge n. 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 251/2012. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell'organo, mentre per i successi due mandati tale quota sarà pari ad almeno un terzo.

16.2 - Gli amministratori, salvo diversa previsione di legge, sono rieleggibili e sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

16.3 - Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere agli Enti Soci gli atti di propria competenza elencati al precedente art. 10.2 del presente Statuto. Ove richiesto dagli Enti Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore a ciò delegato ovvero, se nominato, il Direttore Generale della Società, riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi pubblici svolti dalla Società nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa.

16.4 - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità, inconfiribilità o di decadenza previste, oltre che dall'art. 2382 del Codice Civile, dalla legislazione speciale in materia e dal presente Statuto. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti e aziende pubbliche o private in settori rientranti nell'oggetto di attività della società.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali rivestano cariche pubbliche. Qualora alla data della loro nomina ovvero nel corso del proprio



mandato un amministratore ricoprisse cariche pubbliche, le stesse saranno incompatibili con il ruolo di amministratore della società ed egli dovrà, conseguentemente, rinunciare a tali cariche ovvero rassegnare le dimissioni da amministratore della società fermo restando che, qualora non si adoperasse per la rimozione di tale incompatibilità entro 30 (trenta) giorni a far data dalla conoscenza dell'evento, tale circostanza costituirà giusta causa per la revoca dell'amministratore. È in ogni caso fatta salva la disciplina sull'incompatibilità stabilita dalla legislazione speciale in materia di incarichi di amministrazione in società pubbliche.

16.5 - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea societaria sulla base delle designazioni degli Enti Soci, formulate secondo le previsioni dei rispettivi statuti nonché della Convenzione prevista dall'articolo 10 del presente statuto, ed avviene con il metodo del "voto di lista" nel rispetto dei termini e delle modalità nel proseguo indicate.

In particolare, ciascun Ente Socio presenterà:

- una propria lista di candidati amministratori con indicati, a pena di invalidità, i nominativi di massimo tre ovvero cinque candidati, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea sul numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, elencati in ordine progressivo di preferenza; le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che l'uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo ovvero, per il primo mandato, da almeno un quinto dei candidati;
- un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, nonché le dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della loro candidatura e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di clausole di ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il controllo dei requisiti di ciascun candidato inserito nelle liste presentate, sarà a cura del Presidente dell'assemblea, il quale verificherà, pena l'ineleggibilità della lista ovvero del candidato, che ciascun Ente Socio non abbia presentato più di una lista, non voti per liste diverse a quella dallo stesso presentata e che ogni candidato sia presente in una sola lista.

A seguito di votazione dell'Assemblea degli Enti Soci, saranno nominati:

- due ovvero tre amministratori scelti, in ordine progressivo di preferenza, tra i componenti la lista che ha conseguito il maggior numero di voti, rispettivamente nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri;
- uno ovvero due amministratori scelti, in ordine progressivo di preferenza, tra i componenti la lista che ha conseguito il secondo maggior numero di voti, rispettivamente nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri,

il tutto nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa di volta in volta vigente.

13



La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli facendo subentrare il primo candidato in ordine di iscrizione non eletto della medesima lista di quello cessato che garantisca l'equilibrio tra i generi previsto dalla vigente normativa. Ove ciò non sia possibile, salva l'applicazione dell'art. 2386 del Codice Civile e fermo il rispetto della vigente normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea procederà alla sostituzione mediante nuova deliberazione in conformità alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza dell'amministratore da esso sostituito.

16.6 - Gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Socio su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione degli Enti Soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

16.7 - Gli amministratori durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' ammessa la loro rieleggibilità.

La revoca degli amministratori può essere deliberata dall'Assemblea in qualunque tempo.

Costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 del presente statuto.

La cessazione del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.8 - Il consiglio di amministrazione può eleggere, a maggioranza assoluta, uno più vice presidenti, in un numero non superiore a tre, nonché un segretario anche estraneo al consiglio. Il vice presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente più anziano, gli stessi vengono sostituiti dal vice presidente più anziano tra quelli presenti e disponibili.

16.9 - Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea degli Enti Soci riterrà opportune, tenuto conto della legislazione speciale in materia.

16.10 - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile, il consiglio si riunisce presso la sede della Società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e Sindaco effettivo ovvero almeno due giorni prima in caso di urgenza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le funzioni del segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate con preferenza da un dipendente della Società nominato dal consiglio di amministrazione.

16.11 - Il Consiglio di Amministrazione, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato sui propri servizi, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservate all'assemblea degli Enti Soci.

16.12 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare la proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un Direttore Generale, fissandone i compiti ed il tipo di rapporto di lavoro.

L'organo amministrativo può altresì conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

Valgono per le adunanze e le deliberazioni del comitato esecutivo le norme dettate per il consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai singoli Consiglieri ed ai Procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

16.13 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;
- b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

15



- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

17.1 - L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e ne designa il Presidente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

17.2 - I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.3 - Il Collegio Sindacale è tenuto a trasmettere agli Enti Soci gli atti di propria competenza elencati al precedente art. 10.2 del presente Statuto.

17.4 - Il Collegio Sindacale può, su conforme deliberazione dell'assemblea ordinaria, esercitare altresì il controllo contabile, nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

17.5 - La nomina dei componenti il Collegio sindacale spetta all'assemblea societaria sulla base delle designazioni degli Enti Soci, formulate secondo le previsioni dei rispettivi statuti nonché della Convenzione prevista dall'articolo 10 del presente statuto, ed avviene con il metodo del "voto di lista" nel rispetto dei termini e delle modalità nel proseguo indicate.

In particolare, ciascun Ente Socio presenterà:

- una propria lista di candidati sindaci con indicati in ordine progressivo, a pena di invalidità, i nominativi di massimo tre sindaci effettivi e massimo due sindaci supplenti; ciascun candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità; le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che l'uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo ovvero, per il primo mandato, da almeno un quinto dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente;
- un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, nonché la dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della loro candidatura e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di clausole di ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il controllo dei requisiti di ciascun candidato sindaco inserito nelle suddette liste, sarà a cura del Presidente dell'assemblea.

A seguito di votazione dell'Assemblea degli Enti Soci, saranno nominati:



- un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, in ordine progressivo di preferenza, tra i componenti la lista che ha conseguito il maggior numero di voti;
- due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, scelti, in ordine progressivo di preferenza, tra i componenti la lista che ha conseguito il secondo maggior numero di voti.

Qualora a seguito della votazione secondo le regole che precedono la composizione del Collegio Sindacale, con riferimento ai membri effettivi, non risulti conforme alla normativa vigente – anche regolamentare – in materia di equilibrio tra i generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato che risulti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed alla sua sostituzione con il candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente al genere meno rappresentato.

La Presidenza del collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più sindaci effettivi, subentrerà il primo dei sindaci supplenti eletto della medesima lista di quello cessato a condizione che sia assicurato il rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in particolare quella inerente l'equilibrio tra i generi. L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e di quanto stabilito nel periodo che precede.

Il nuovo sindaco così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza del Collegio sindacale.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

ART. 18 - CONTROLLO CONTABILE

18.1 - Se le funzioni di controllo contabile devono essere esercitate da revisore o società di revisione, questi sono nominati dall'assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, assemblea la quale determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti segnati dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

ART. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

19.1 - Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 - Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 20 - UTILI

20.1 - Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione

17



totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

ART. 21 - PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

21.1 - I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

ART. 22 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEGLI ENTI SOCI

22.1 - Il finanziamento degli Enti Soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

22.2 - I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dagli Enti Soci.

22.3 - Il finanziamento degli Enti Soci è fruttifero di interesse a meno che l'assemblea degli Enti Soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società.

22.4 - I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che gli Enti Soci potranno eseguire concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

ART. 23 - SCIoglimento

23.1 - Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

24.1 - Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

CONTARINA S.p.A.
IL PRESIDENTE
Franco Zanata